



Decreto n° 026 / Pres.

Trieste, 4 marzo 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA PARTE III, PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, COMMA 5, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2007, N. 5 (RIFORMA DELL'URBANISTICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DEL PAESAGGIO) CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PAESAGGIO E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE E DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 04/03/2021

Siglato da:

ALESSIA CLOCCHIATTI

in data 02/03/2021

GIANNI CORTIULA

in data 02/03/2021

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), Parte III (Beni paesaggistici), che attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, o agli enti da quest'ultime delegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni);

Vista la Parte III (Paesaggio) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) nonché i seguenti relativi regolamenti di attuazione:

- proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0268/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61 comma 5 lett. a) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), che disciplina le modalità di istituzione e funzionamento della Commissione regionale tutela beni paesaggistici e il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dal Codice e dalla legge regionale;

- proprio decreto del 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. (Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio));

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni);

Visto, in particolare, l'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 che dispone che le regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione al predetto decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione in conformità ai criteri del regolamento medesimo, ferma restando l'immediata applicazione delle fattispecie di esonero dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla tabella A;

Viste, in particolare, le seguenti modifiche sopravvenute nella Parte III (Paesaggio) della legge regionale 5/2007:

- l'articolo 56 (Commissione regionale per il paesaggio) è stato sostituito dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 9/2019 che ha reso coerente al nuovo quadro normativo la composizione della Commissione regionale per il paesaggio;

- l'articolo 58 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) è stato integrato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 29/2017 con l'inserimento dei commi 2 bis e 2 ter, che hanno consentito di dare applicazione alle previsioni più ampliative di cui al DPR 31/2017 sino all'adeguamento del relativo regolamento regionale;

- all'articolo 59 (Commissioni locali per il paesaggio) è stata aggiunta, dal comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 9/19, la previsione di non obbligatorietà del parere della

Commissione locale del paesaggio nel procedimento paesaggistico semplificato in applicazione dell'articolo 11, comma 10, del DPR 31/2017 nonché, dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 14/2020, la possibilità da parte degli enti delegati di riconoscere e disciplinare un gettone di presenza e di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta dei componenti esterni;

- l'articolo 60 (Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche) è stato sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14/2020;

Visto l'articolo 61, comma 5, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, ai sensi del quale con regolamento regionale sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:

a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;

b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;

c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2021, n. 115, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, lettere a) e b) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio";

Sentito il Consiglio delle Autonomie locali che, nella seduta del 22 febbraio 2021, ha espresso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), parere favorevole sul testo del Regolamento in questione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2021, n. 285;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -